

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 13 del 30-03-2021

OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL FAVISMO E LIMITAZIONE DELLE DISTANZE PER LE COLTURE IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO, AGGLOMERATI DI CASE E LUOGHI PUBBLICO INTERESSE.

Considerato che il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio-56-fosfato-deidrogenasi (deficit G6PD) e può provocare nei cittadini affetti dal predetto deficit G6PD crisi emolitiche, e/o nei diversi casi in relazione alla gravità una sintomatologia progressiva che potrebbe condurre ad un quadro clinico di estrema gravità;

Visto che alcuni soggetti predisposti o maggiormente vulnerabili possono manifestare gravi conseguenze cliniche anche solo con l'inalazione del polline delle piantine della fava;

Tenuto conto che nei casi di specie l'intervento preventivo che si possa adottare per la tutela e la salvaguardia delle persone affette da "favismo" consiste essenzialmente dall'assenza di coltivazione e stoccaggio di fave in prossimità dei centri abitati, ove insistono le abitazioni o qualsiasi altro ambiente o struttura frequentati per motivi lavorativi, di studio, sport, cura, culto od attività ludiche;

Ritenuto che per gravi motivi di interesse generale ed a salvaguardia della salute pubblica, la libera iniziativa di privati, economica e non possa essere limitata o nei casi più gravi interrotta, si rende necessario intervenire in merito con iniziative adottate dal Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, nel rispetto delle normative vigenti in materia, in considerazione delle segnalazioni pervenute circa la coltivazione e vendita di fave nel perimetro urbano;

Visti gli artt.:

- 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
- 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n267 del 18/08/200
- 650 del Codice Penale;
- 13 della Legge n.833 del 23/12/1978

ORDINA

- il divieto tassativo di coltivazione e stoccaggio di fave nel raggio di 300 metri in linea d'aria dal confine con il centro abitato e ospedali o strutture sanitarie, istituti scolastici, istituti residenziali per minori o anziani, edifici pubblici quali cimiteri impianti sportivi uffici postali luoghi di culto e luoghi di

lavoro o di frequentazione abituale;

- la vendita di fave fresche laddove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali, nei supermercati, nei mercati comunali, nelle aree pubbliche autorizzate è consentita purchè le fave vengano confezionate con apposite confezioni sigillate e con la visibile indicazione del cartello: AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO:IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE PER LA VENDITA FAVE FRESCHE

DISPONE

- Alla Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia, ognuno per quanto di competenza, per l'osservanza ed il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e di deferire all'Autorità Giudiziaria i soggetti inadempienti ai sensi dell'art.650 del C.P.;
- Sono fatte salve le applicazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000;
- Che venga data massima pubblicazione e diffusione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e per mezzo di ogni altro strumento ritenuto idoneo a garantirne la massima estensione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica o dalla scadenza di pubblicazione del presente atto, o, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data.

Il presente provvedimento venga trasmesso altresì:

- Prefettura di Roma;
- Questura di Roma;
- Asl RM 4;
- Al Commissariato PS di Civitavecchia:
- Alla Stazione Carabinieri Santa Marinella;
- Alla Stazione Carabinieri Santa Severa;
- Al Comando della Polizia Locale.

Santa Marinella, 30-03-2021

IL SINDACO AVV. PIETRO TIDEI